PROVVIDENZE PER LA SCUOLA PER IL PERIODO 1° LUGLIO 1965-31 DICEMBRE 1965

Art. 6

Contributi alle opere universitarie

Per contributi a favore delle opere universitarie per l'attuazione dei forme varie di assistenza, non escluse le borse di studio, ed in particolare per l'istituzione Il mantenimento di mense, di case dello studente e di collegi universitari, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 e' iscritta la somma di lire 2.000 milioni, La ripartizione delle somme stanziate tra le varie forme di assistenza e tra le singole, opere universitarie e' effettuata con proprio decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale delle opere universitarie.

Versione in vigore dal 29 luglio 1965, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze per la scuola per il periodo 1° luglio 1965-31 dicembre 1965
Estremi	Legge 13 luglio 1965, n. 874
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-per-la-scuola-per-il-periodo-1-luglio-1965-31-dicembre/art-6-contributi-alle-opere-universitarie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it